



Comune di Giovinazzo  
Ass. alla Solidarietà Sociale

Ambito Territoriale n.1 Piano Sociale di Zona A.S.L. BA



Comune di Molfetta  
Città metropolitana di Bari  
Settore II-SOCIALITA'

## **CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (HOME MAKER) IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZA E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DEI COMUNI DI MOLFETTA E GIOVINAZZO.**

### **Art. 1 (Oggetto dell'Appalto)**

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di Assistenza domiciliare in favore di un numero complessivo di circa 50 minori e famiglie in difficoltà sociale dei Comuni di Molfetta e Giovinazzo. I destinatari del servizio di home maker sono n° 30 minori per il Comune di Molfetta, n°20 minori per il Comune di Giovinazzo, di ambo i sessi, in età compresa tra gli zero ed i 18 anni. Obiettivo prioritario è quello di offrire al minore la possibilità di continuare a vivere all'interno del nucleo di appartenenza.

### **Art. 2 (Importo dell'appalto)**

L'importo dell'appalto per un anno, è di € 197.796,00 (IVA esclusa), ed è finanziato con fondi del Piano sociale di Zona. Esso è stato determinato tenendo conto dell'incidenza del costo medio del personale da impiegare, calcolato sulla base del costo orario del lavoro desunto dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dei costi di gestione presunti e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio. L'appalto ai sensi dell'art 35 D.lgs 50/2016 e smi in questione ha un valore presunto di Euro 395.592,00 (IVA esclusa) tenuto conto della durata annuale e della facoltà di rinnovo/proroga per un anno nelle more dell'espletamento della gara.

### **Art. 3 (Durata dell'appalto ed avvio delle attività)**

L'appalto ha la durata di 12 mesi ( con facoltà di rinnovo per un anno e/o proroga nelle more dell'espletamento della gara) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di consegna del servizio. All'aggiudicatario è fatto obbligo di comunicare al RUP, l'immediato avvio delle attività fermo restando che il Comune, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

### **Art. 4**

#### **(Obiettivi e finalità del servizio)**

Gli obiettivi e finalità che si intendono raggiungere con la realizzazione del servizio sono:

- favorire un'armonica crescita psicofisica e un valido supporto educativo;
- stimolare un'idonea organizzazione familiare, che si traduca in cure adeguate ai minori;
- individuare e prevenire comportamenti devianti e stili di vita negativi;
- prevenire lo strutturarsi di dinamiche relazionali negative di fronte ad eventi imprevisti;

- favorire la risoluzione delle difficoltà familiari, il miglioramento delle condizioni socio-ambientali, anche al fine di prevedere il rientro dei minori istituzionalizzati o affidati;
- favorire la permanenza del minore in ambito familiare, riducendo l'impatto delle situazioni causa di allontanamento;
- consentire l'espressione dei bisogni primari, psicologici, affettivi, ecc e rispondere ad essi con azioni efficaci di natura psico-sociale;
- facilitare e migliorare le dinamiche familiari e riorganizzare le relazioni intra ed extra-familiari;
- individuare e valorizzare le potenzialità personali, familiari e sociali, trasformandoli in risorse, nell'ottica di favorire un loro impiego nel processo di cambiamento positivo;
- intervenire con azioni di sostegno a favore di minori già inseriti nel circuito penale, nonché di minori a rischio di devianza;
- organizzare azioni psicopedagogiche e di sostegno didattico, vigilando anche sulla frequenza scolastica e mantenendo periodici contatti con il personale docente, per il superamento delle carenze motivazionali e le difficoltà specifiche dell'apprendimento;
- ottimizzare la gestione del tempo libero creando le condizioni per una migliore fruizione dei servizi e delle agenzie socio-educative e sportive presenti sul territorio;
- individuare e sostenere percorsi di orientamento professionale per quei minori, delle fasce d'età più alte, che necessitano di un supporto educativo e sociale nella formazione e/o nell'inserimento lavorativo.
- collaborare per il disbrigo di pratiche burocratiche amministrative;
- facilitare il contatto della famiglia con i servizi territoriali, la scuola, l'ASL e le agenzie socio-educative del territorio.

#### Art. 5 (Modalità organizzative e funzionali del servizio)

Per la realizzazione del servizio sono indispensabili interventi rivolti contestualmente :

a) ai minori, favorendo:

- l'adempimento scolastico;
- azioni psico-pedagogiche e di sostegno didattico;
- la partecipazione ad attività di recupero extra-scolastico, quale forma di sostegno pedagogico all'apprendimento ;
- la socializzazione e l'inserimento nei vari contesti di aggregazione (parrocchie, palestre, centri-aggregativi, ludoteche, ecc...);
- la valorizzazione delle risorse e delle capacità individuali;

b) alle figure genitoriali, sostenendo:

- il riconoscimento e l'emersione di risorse e di capacità, finora inutilizzate;
- l'assunzione di responsabilità nell'esercizio della funzione di cura e di quella educativa;
- la relazione genitore - figlio nella gestione del quotidiano;
- la messa in rete con altre figure parentali e la costruzione di una rete di legami tra nucleo e contesto socio-ambientale;

c) il progetto deve avere caratteristiche di rete, cioè ricomprendere l'attività di associazioni culturali, sportive, di volontariato ecc. presenti sul territorio, specificando le modalità di rapporto tra l'aggiudicataria e le diverse associazioni, nonché il contributo operativo che ogni associazione dovrà assicurare per la realizzazione del progetto.

Gli incontri periodici di valutazione, sia in riferimento al servizio inteso nella sua globalità, sia in riferimento ad ogni singolo progetto individuale, saranno svolti tra i referenti del coordinamento territoriale dei servizi e il coordinatore dell'equipe polifunzionale, con frequenza settimanale, nonché, se necessario, con i singoli operatori.

Si prevedono, altresì, momenti di incontro con i soggetti del terzo settore, che si affianchino nella esecuzione del progetto, nell'ottica di un lavoro di rete (associazioni culturali, associazioni di volontariato, gruppi parrocchiali, oratoriali, cooperative sociali, ecc).

Il personale da impiegare per l'espletamento del servizio, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è il seguente:

1 Coordinatore, assistente sociale (per 25 ore settimanali - in possesso di Diploma di laurea in Servizio Sociale o in Scienze del Servizio Sociale (Classe 6- laurea triennale di I° livello) ovvero diploma universitario in Servizio Sociale ovvero diploma in Servizio Sociale valido ai sensi del DPR del 15.01.87 n. 14 e s.m. e i. e iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali );

5 Educatori professionali (con laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore Professionale extrascolastico; o laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità; o laurea triennale in Scienza dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali; o laurea in pedagogia; o laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione (art. 46- regolamento regionale n.4/2007) - (25 ore settimanali pro-capite);

2 Operatori socio - assistenziali (Scuola dell'obbligo con attestato di qualifica professionale O.S.S.) (18 ore settimanali pro-capite);

Al suddetto personale saranno applicati i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.

#### Art. 6 (Clausola sociale)

Alla scadenza e/o cessazione dell'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, i Comuni non hanno alcun obbligo di assumere alle proprie dipendenze il personale utilizzato nel servizio. L'impresa aggiudicataria che subentra nell'esecuzione del servizio all'impresa cessante dovrà assicurare i livelli minimi occupazionali, procedendo all'assunzione del personale, già in forza nell'impresa cessante. L'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assuntore.

#### Art. 7 (Ammissione al Servizio)

L'ammissione ai Servizi, è subordinata alla segnalazione del caso, da parte del Servizio Sociale Comunale di ciascun Comune, alla Cooperativa che li gestisce, preceduta da una valutazione congiunta della situazione, nonché del tipo di prestazione da erogare rispetto alle caratteristiche della situazione socio-familiare in esame. L'utente, successivamente, presenterà apposita richiesta autocertificando la residenza. Avranno la priorità alla fruizione dei servizi i minori che si trovano nelle seguenti condizioni:

- gravi problematiche familiari di tipo socio-economico, psicologico, sanitario, ecc;
- inadempienza scolastica;
- difficoltà di inserimento sociale e condizione di disagio sociale
- comportamenti devianti segnalati dal Tribunale per i Minorenni o dal Servizio Sociale al Tribunale;

#### Art. 8 (Procedura di scelta del contraente e criteri di selezione delle offerte)

L'appalto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 dello stesso decreto, sulla base dei seguenti criteri specifici:

**A) QUALITA' DELL'OFFERTA: MAX 80 PUNTI**

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

**A.1) Qualità organizzativa dell'impresa: max 35 punti**

A.1.1	Organizzazione flessibile dei rapporti con gli utenti per l'espletamento del Servizio in orari extra volta al miglioramento del servizio stesso Punti 1 ogni 2 ore aggiuntive settimanali di servizio prestato da un consulente psicologico oltre l'orario minimo di funzionamento previsto.	FINO A 8 PUNTI
A.1.2	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro Punti 1,50 per il possesso di certificazioni di qualità specifica per il servizio oggetto dell'appalto rilasciata da organismi accreditati Punti 1,50 per il possesso di certificazioni di qualità generale dell'impresa rilasciata da organismi accreditati	FINO A 3 PUNTI
A.1.3	Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio (da attribuire punti 0,50 per ogni figura aggiuntiva )	FINO A 5 PUNTI
A.1.4	Dotazione strumentale utilizzata ovvero mezzi e strumenti utili allo svolgimento di specifiche attività per migliorare la qualità del servizio (punti 1 per ciascun mezzo e/o strumento dettagliatamente indicato non computato in A1.1 e A.1.3)	FINO A 9 PUNTI
A.1.5	Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali Punti 0,5 per ogni Ente o Associazione territoriale con cui si intende collaborare per attività descritte in progetto e strettamente attinenti il servizio (convenzioni, protocollo di intesa ecc.).	FINO A 10 PUNTI

**A.2) Qualità del servizio: max 35 punti**

A.2.1	Esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici) relative al servizio da affidare, per periodi di tempo eccedenti l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione Punti da 0 a 10 Saranno assegnati punti 0,5 per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori a 6 mesi	FINO A 5 PUNTI
A.2.2	Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi a proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento finalizzate all'ottimizzazione del servizio stesso)	FINO A 5 PUNTI
A.2.4	Capacità progettuale ed integrazione col territorio. Descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire, degli strumenti qualitativi del lavoro, della capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, con riferimento alla coerenza interna del progetto ed alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (famiglie e minori) e di comunicazione tra impresa-utenti- famiglie-soggetti istituzionali Capacità progettuale da 0 a 8 punti	FINO A 20 PUNTI

	Capacità di lettura dei bisogni sociali sul territorio da 0 a 3 punti Capacità di coinvolgimento dell'utenza da 0 a 4 punti Capacità di integrazione con altri servizi sul territorio da 0 a 5 punti	
A.2.5	Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività Previsione di tecniche di monitoraggio e valutazione mensile delle attività e del grado di soddisfazione dell'utenza (famiglie) finalizzati al miglioramento continuo del servizio Sarà assegnato 1 punto per ogni strumento di verifica e valutazione previsto	FINO A 5 PUNTI

### A.3) Qualità Economica: max 10 punti

A.3.1	Elementi aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente) in termini di miglioramento del servizio come apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi diversi da quelli indicati al punto A1.1 e A.1.4 Sarà assegnato 1 punto per ogni struttura o servizio o bene strumentale aggiuntivo unità lavorativa aggiuntiva	FINO A 10 PUNTI
-------	---	-----------------

### B) OFFERTA ECONOMICA: max 20 punti

Quanto all'offerta economica, il punteggio massimo è attribuito all'offerta che presenta il massimo ribasso percentuale sull'importo dell'appalto. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

$$P = 20 \times (R_i / R_{max})$$

dove:

P = Punteggio attribuito;

R<sub>i</sub> = Ribasso percentuale offerto dal concorrente

R<sub>max</sub> = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione delle attività oggetto della gara, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida. Il Comune si riserva la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione del contratto con l'aggiudicatario del servizio, di affidare l'esecuzione al primo soggetto successivo utilmente collocato nella graduatoria finale della presente procedura di gara.

### Art. 9 (Soggetti giuridicamente idonei a partecipare alla gara)

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80,81, 82 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall'Italia, ex art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle condizioni ivi poste. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di seguito riportati:

iscrizione negli appositi all'Albi Regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti ( cooperative sociali, di produzione e lavoro ecc.);

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

fini statutarie ed attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto;  
capacità finanziaria dimostrata da:  
idonea dichiarazione bancaria - in caso di ATI una dichiarazione bancaria per ogni impresa raggruppata;  
fatturato specifico dell'ultimo triennio (2015-2017) per prestazioni di assistenza domiciliare minori, pari ad Euro 593.388,00 IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici;  
fatturato globale dell'ultimo triennio (2015-2017) per la gestione di servizi socio-assistenziali, pari ad Euro 593.388,00 esclusa, attestato da Enti Pubblici;  
assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti degli Istituti previdenziali dalla data di avvio della procedura di affidamento;  
esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno 3 anni, attestata da Enti Pubblici;  
obbligo del rispetto dei trattamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle norme di previdenza e assistenza.  
impegno a stipulare polizze assicurative previste dall'art. 13 del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016:

i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;

i consorzi di cui all'articolo 45, del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;

è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, nella domanda di partecipazione ovvero nella dichiarazione nella quale rappresentano all'Amministrazione l'intendimento di costituire una associazione temporanea di imprese, le rispettive quote di partecipazione;

i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese i requisiti di carattere soggettivo devono essere posseduti

singolarmente da ciascuna impresa associata, mentre i requisiti di carattere oggettivo possono essere posseduti cumulativamente (mediante sommatoria) dalle imprese raggruppate, fatta eccezione per la dichiarazione bancaria che deve essere presentata da ciascuna impresa associata. A pena di esclusione, i requisiti di carattere oggettivo devono essere posseduti dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento in misura almeno corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

#### **Art. 10 (Obblighi a carico dell'affidatario)**

Sono a carico dell'aggiudicatario, le spese di qualsivoglia tipologia necessarie all'espletamento del servizio, nonché le spese di pubblicizzazione delle iniziative del Servizio da concordarsi con l'Ambito territoriale di Molfetta. Le periodiche verifiche da parte di tutti gli organismi di controllo, si effettueranno, anch'esse, a spese dell'aggiudicatario. Sono parimenti a carico dell'aggiudicatario tutti i tributi comunali e statali dovuti, nonché le spese generali e di gestione, intese nel senso più lato. L'aggiudicatario è tenuto ad elaborare relazioni tecniche trimestrali sulle attività svolte. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare ai lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla categoria interessata, alla data dell'offerta, tenuto conto delle eventuali modifiche ed integrazioni. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a presentare per ogni singola unità lavorativa, all'avvio del servizio, copia del relativo contratto. L'aggiudicatario dovrà prevedere ed attuare iniziative di formazione professionale (almeno 20 ore annue pro capite), supervisione psicologica, (in media 3 ore settimanali), riunioni periodiche di servizio senza superare 1/15 del tempo lavoro di ogni operatore impiegato.

#### **Art. 11 (Verifiche)**

La verifica delle attività svolte e dei risultati raggiunti, è demandata al referente tecnico del servizio che dovrà produrre relazione a cadenza trimestrale. L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana della presenza degli operatori e dei fruitori del servizio. I tabulati mensili delle presenze dovranno essere allegati alla fatturazione da inviare al Settore Socialità. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, avvalersi di specifici sistemi di verifica e di valutazione sull'andamento del servizio e sugli obiettivi raggiunti (ad es. questionari sul grado di soddisfazione dell'utenza, ecc) attenendosi, in ogni caso, alle indicazioni sulle metodologie di verifica, monitoraggio e valutazione che saranno fornite dal Settore Socialità. Resta stabilito che l'aggiudicatario dell'appalto, pur nella sua autonomia ed iniziativa nell'esecuzione del servizio, dovrà attenersi ad eventuali ulteriori direttive che potranno essere emanate dal Responsabile dell'Ufficio di piano.

#### **Art. 12 (Cauzione)**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.93 del D.Lgs. n.50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell'articolo sopra citato. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria nella misura e nei modi previsti dall'art.93 del D.Lgs. n.50/2016

#### **Art.13 (Responsabilità e polizze assicurative)**

Il soggetto aggiudicatario è direttamente responsabile di fronte a terzi dei danni di qualsiasi natura, sia a persone che a cose, causate in esecuzione del servizio. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese, a stipulare presso primarie compagnie assicurative idonee polizze di assicurazione a copertura dei seguenti rischi:

responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni persona e di € 500.000,00 per danni a cose;  
a copertura dei seguenti massimali relativi ai rischi da infortunio derivanti dall'espletamento del servizio compreso il rischio in itinere:

in caso di morte ..... € 100.000,00;  
in caso di invalidità permanente ..... € 150.000,00;  
per spese mediche ..... € 5.000,00.

#### Art. 14 (Fatturazione e pagamenti)

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione delle relative fatture elettroniche successivamente al mese di espletamento del servizio. Le fatture, saranno pagate entro 30 giorni (trenta) dal ricevimento delle stesse al protocollo generale del Comune di Molfetta a condizione che siano state regolarmente emesse, non siano insorte contestazioni e previa acquisizione del DURC, da parte di questa stazione appaltante. La fattura sarà liquidata, previa attestazione di regolarità sulla documentazione prodotta e conferma dei servizi da parte del responsabile del procedimento e del referente tecnico incaricati. Il Comune di Molfetta potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra.

#### Art. 15 (Penalità)

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà all'applicazione di una penalità pari ad Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ciascuna violazione accertata. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., alla quale la società aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il comune può procedere avvalendosi della garanzia di esecuzione prestata dall'affidatario. In tal caso la società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della garanzia stessa entro 15 giorni dalla richiesta del comune, a pena di risoluzione contrattuale. Dopo 3 (tre) formali contestazioni per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, l'Amministrazione comunale potrà promuovere la risoluzione del contratto.

#### Art. 16 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del Dirigente del Settore Socialità riguardo ai tempi e modi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme previdenziali;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 e smi.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione del contratto o di



esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggior danni. L'inadempimento delle norme del presente capitolato come pure le ingiustificate interruzioni del servizio per più volte o altre violazioni degli obblighi assunti, danno facoltà al Comune di revocare l'affidamento e di continuare il servizio in danno dell'aggiudicatario salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

**Art. 17 ( Sub-appalto e divieto di cessione del contratto)**

E' nulla la cessione del contratto. Le prestazioni oggetto dell'appalto non sono sub appaltabili.

**Art.18 (Spese contrattuali)**

Sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutte le spese relative al contratto comprese quelle di bollo e di registro.

**Art. 19 (Controversie)**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore saranno devolute al Giudice competente del Foro di TRANI.

**Il dirigente**

avv. Roberta Lorusso

